

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

#### Provvedimenti per i trentanovisti ex combattenti della guerra 1940-43, dipendenti da Enti locali territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù delle leggi 29 maggio 1939, n. 782, e 12 febbraio 1942, n. 197, e della circolare del Ministero dell'interno n. 15700 del 1940-41, gli avventizi squadristi e gli ex combattenti della guerra 1940-43, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, degli Enti da esso dipendenti e dagli Enti locali, furono sistemati in pianta stabile, purchè assunti in data anteriore al 23 marzo 1939. Con successiva circolare del 23 febbraio 1945, il Ministero dell'interno dispose di non potersi più provvedere alla sistemazione in ruolo di avventizi in base alle precedenti disposizioni normative, senza tener conto di tutte le situazioni di fatto e di diritto che si sarebbero determinate per quei dipendenti che non poterono fruire dei benefici di cui innanzi e, specificamente di quelli cui si riferisce la circolare n. 15700 del 1941, perchè questi dipendenti erano ancora impossibilitati a riprendere servizio presso le proprie Amministrazioni, per causa di guerra. Nè risulta che, successivamente, vi siano state disposizioni normative per questi dipendenti degli Enti locali territoriali, atte a riparare e superare i danni diretti o indiretti subiti nel rapporto di servizio. Rilevante sotto il profilo etico e sul piano giu-

ridico la sperequazione creatasi fra dipendenti trentanovisti squadristi e non squadristi e fra gli stessi trentanovisti combattenti della guerra 1940-43. I primi, infatti, inquadrati in pianta stabile sin dal 1939 o 1941-42, ebbero modo di maturare il diritto all'aumento di stipendio e al successivo sviluppo di carriera portandosi, a seconda dei gruppi, dal grado XI al grado VI; laddove i trentanovisti combattenti che ripresero servizio appena prima o appena dopo l'abrogazione delle norme di cui alla circolare del 1945, vennero immessi nel ruolo soltanto di recente e pervennero al grado VIII, nonostante fossero assunti in servizio sotto la stessa data e in possesso dei medesimi requisiti dei primi.

Sta di fatto che presso le Amministrazioni degli Enti locali si presentano le seguenti situazioni assurde e anti giuridiche, più che inique:

a) dipendenti assunti nel 1933, vennero sistemati in ruolo, per la loro qualifica di squadristi sin dal 1939, con successivi sviluppi di carriera (senza esami di sorta, oggi ricoprono il grado VI del gruppo A o coefficiente equivalente);

b) dipendenti assunti nel 1933, vennero sistemati in ruolo sin dal 41-42, per la loro

qualifica di combattenti e reduci della guerra 1940-43, con successivi sviluppi di carriera (senza esami di sorta, oggi ricoprono il grado VII del gruppo A);

c) dipendenti assunti sempre nello stesso anno 1933, per la loro qualifica di combattenti o reduci della stessa guerra 1940-43, vennero sistemati in ruolo « solo nel 1955 » in applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e non in virtù delle stesse disposizioni normative del 1940-41, pur essendo in possesso degli stessi titoli e degli stessi requisiti di servizio dei dipendenti di cui alle lettere a) e b). Questi dipendenti, purtroppo, si trovano oggi all'inizio nel grado del gruppo cui appartengono, pur essendo stati assunti sotto la stessa data e alle stesse condizioni dei primi.

Non è possibile, pertanto, rimanere insensibile di fronte a tali manifeste iniquità. Si propone, quindi, un provvedimento analogo ma non uguale a quello emanato per i dipendenti dello Stato, in virtù della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 17 aprile 1957, n. 270, perchè, per gli Enti locali territoriali non ricorrerebbero le condizioni richieste dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, essendo l'anzianità prevista dal citato articolo attribuibile, unicamente ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini, cioè, dell'eventuale ammissione agli esami di concorso o di idoneità.

Ridotto in termini giuridici, il provvedimento legislativo potrebbe essere statuito come segue:

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al personale degli Enti locali territoriali, ex combattenti, in servizio non di ruolo anteriormente alla data del 23 marzo 1939, che abbia ottenuto, su parere della Commissione consultiva, la nomina in ruolo in virtù del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, è attribuita la stessa anzianità di ruolo attribuita agli squadristi o ex combattenti sistemati in ruolo presso la stessa Amministrazione, in virtù delle leggi 29 maggio 1939, n. 782, o 12 febbraio 1942, n. 197.

### Art. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente ha diritto a conseguire, previo parere della Commissione consultiva, un numero di promozioni pari a quello conseguito dagli squadristi o ex combattenti, purchè in possesso dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

Le promozioni vanno conferite sotto la stessa data in cui vennero conseguite quelle degli squadristi o degli ex combattenti.